

L. a. pub.
1000 da
11/11/07

17
SP

N. 528/98 R.G.N.R.
N. 676/98 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MATERA
Ufficio del Giudice per le udienze preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

l'anno 1999, il mese di novembre, il giorno 19,
alle ore : in Matera.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare
Dott. Nicola BALICE assistito per la redazione del
presente verbale in forma riassuntiva ai sensi
dell'art. 140 comma 2 c.p.p., dall'Assistente
Giudiziario Giuseppe ZAMPARELLA che, espressamente
autorizzato, si avvale per la registrazione
fonografica nonché dall'assistenza tecnica in
materia di stenotipia della Soc. Coop.
"STENDOSPRINT" a r.l.;

in Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento
penale n. 676/98, sono comparsi:

il Pubblico Ministero Dott.ssa Maria Cristina
GARGIULO

Sostituto Procuratore della Repubblica;

gli imputati:

IZZO Ferdinando - presente -

99

difeso di fiducia dall'Avv. N. BUCCICO e dall'Avv. G. CATALDO, come da nomina che viene depositata all'udienza;

BALINARDI Rosa - assente -

difesa di fiducia dall'Avv. V. FAVALE (assente), sostituito di ufficio dall'Avv. M. DELFINO;

MAIORANA Antonio - presente -

difeso di fiducia dagli Avv. ti V. DONADIO e N. BUCCICO;

sono presenti le parti offese ORIOLI Giuseppe e FUINA Olimpia;

non sono comparse le parti offese ANDREOTTA Vincenzo e GIANNOTTA Antonia.

GiP - Il Giudice dà atto che in questo momento è stato depositato un certificato medico redatto dalla Dott.ssa Maria Cospito, datato 18 novembre '99, del seguente tenore: "certifico che in data odierna, alle ore 16:00, ho visitato l'Avv. Vincenzo Favale. L'ho trovato essere affetto da faringite acuta con febbre; è impossibilitato a muoversi...", c'è un inciso che non si capisce, "...fino a tutta la giornata di domani, 19 novembre 1999". Il Pubblico Ministero su questa certificazione?

100

... persona non rilevando in sede di udienza preliminare l'impedimento del difensore ma del suo imputato.

GUP - Le altre parti?

AVV. A. CATALDO - Aderiscono alla richiesta di rinvio per impedimento del collega.

GUP - Il Giudice, rilevato che in sede di udienza preliminare l'impedimento del difensore non costituisce motivo di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.p., rigetta l'istanza di rinvio e dispone procedersi oltre.

Alla scorsa udienza era stata anticipata la costituzione di parte civile che non era stata formalizzata. L'Avv. Auletta dovrebbe reiterarla. Si dà atto che l'Avv. Auletta, in rappresentanza dei coniugi Orioli e Fuina, avanza istanza di costituzione di parte civile nei confronti degli imputati Salinardi Rosa e Maionara Antonio. Le parti vogliono interloquire sul punto?

P.M. - Nulla osserva.

AVV. BUCCICCO - Nell'interesse di Maionara, anche a nome del collega Donadio, faccio richiesta di esclusione della parte civile: come risulta pacificamente dalla imputazione rivolta nei confronti del nostro assistito, all'epoca

101

brigadiere, Maionara Antonio, costui risponde: "dal delitto di cui agli artt. 21", non rilevo, "110" non rilevo, "479 in relazione all'art. 476 perchè, in concorso tra loro, il primo", sarebbe Izzo Ferdinando, "in qualità di vicepretore, la seconda nella qualità di medico", sarebbe la Salinardi, "il terzo di ufficiale di Polizia Giudiziaria, concorrevano nella falsa attestazione, facente fede fino a querela di falso, con la quale si dava atto, in seno ai due verbali di ispezione redatti nell'occasione, della partecipazione alle operazioni ispettive...", che costituiscono l'oggetto della contestazione edittale sono specificamente indicate solo rispetto a queste, la difesa prende posizione, "consistenti nell'esame esterno dei due cadaveri; di Izzo Ferdinando e di Maionara Antonio, laddove, in realtà, ai suddetti, nel corso del compimento delle stesse operazioni ispettive, si intrattenevano all'esterno della sala mortuaria del cimitero di Folicono dove avevano luogo, presenziando ad esse la sola Salinardi". Quindi, il Maionara risponde del reato di cui all'art. combinato 476, 479, soprattutto 479, tutto sommato, perchè non avrebbe assistito al

102

compiuto in una particolare operazione ispettiva, quella dell'esame estremo del cadavere. Il reato del quale risponde, è un reato di falso. Il bene protetto in via diretta ed esclusiva e soltanto, in alcune particolari circostanze in via eventuale verso altri soggetti del delitto di falso, è specificamente quello della tutela della fede pubblica. Questo è l'oggetto giuridico del delitto di falso. C'è una giurisprudenza assolutamente pacifica. Quando andiamo ad esaminare la posizione dei signori che si sono costituiti parte civile, ci rendiamo conto che in via indiretta, in via diretta pacificamente non c'è assolutamente nulla, nessun collegamento, costoro possono assumere la veste di anche eventuali destinatari di un'azione suppostamente offensiva posta in essere dal Maierana. Non c'è, cioè, nessun collegamento fra la presenza o meno ad una operazione ispettiva e le conseguenze che potevano derivare in danno delle persone offese. Mancando questa ineliminabile circostanza di collegamento, non vi è titolo per l'ingresso della parte civile in un processo del genere. Ritengo, addirittura, ma può darsi che mi sbagli, che qui si tratti di quei tipici reflussi involontari delle cancellerie che hanno invitato

103

le parti offese a prendere parte all'udienza preliminare, perchè a mio modesto avviso, rispetto a questa ipotesi di reato di falso, io parlo esclusivamente per il Maionara e per questa specifica imputazione del Maionara, cioè non aver assistito all'esame esterno del cadavere, non c'è titolo alcuno per le parti offese di costituirsi parte civile. Per cui, ne chiedo la esclusione.

GUP - La parte civile e il Pubblico Ministero su questa richiesta?

AVV. AULETTA - Naturalmente, dissento da quanto sostenuto dall'Avv. Buccico per due considerazioni: certo, ci rendiamo conto che si tratta di un reato, oggetto persona offesa è la collettività, perchè è un reato contro la pubblica fede. Però, per consentire la costituzione di parte civile, occorre che la parte sia stata danneggiata, ai sensi dell'art. 74 del c.p.p.. A prescindere che nel decreto di citazione siano state indicate quali persone danneggiate ed è scritto a chiare lettere, ma noi da questo reato eccome che abbiamo subito dei danni. Io non voglio entrare nel merito, ci atteniamo all'editto di accusa. Perchè, se non fosse stato, almeno allo stato attuale, così come è

104

17. stato contestato il resto di falso, si sarebbe fatta l'autopsia, si sarebbero accertate quali furono le cause, noi sosteniamo di omicidio, poi a vedere se era volontario o preterintenzionale e che, se si fossero fatte le ispezioni, gli accertamenti come prevede la legge, noi oggi non ci saremmo trovati qui e forse i coniugi Ortolani, insieme alle altre persone danneggiate, avrebbero avuto le idee chiare, i fatti come si erano svolti. Allora, io dico che noi insistiamo nella costituzione di parte civile perché è previsto dalla legge ed è consentito dal codice, perché siamo persone danneggiate. Non siamo persone offese, siamo persone danneggiate e capiamo la differenza tra persone offese e persone danneggiate. Per cui, noi insistiamo nella nostra richiesta di costituzione di parte civile.

GUP - Il Pubblico Ministero...ba da interloquire?

P.M. - Nessuna osservazione. In ordine all'ammissione della parte civile, non ne chiedo l'esclusione.

AVV. BUCCHIO - Giudice, io ho accettato con molta sofferenza di rappresentare l'Avv. Izzo e il cognato dell'avvocato, Donadio, in questo processo, per una serie di particolari circostanze. E mi sono

105

déciso ad accettare, quando mi sono reso conto perfettamente conto che dalla imputazione contestata dall'Avv. Izzo e al Maionana, nessun danno, neppure ipotetico, poteva derivare ai genitori che tanto hanno sofferto e tanto soffrono per la morte del proprio figliolo in ordine al quale è giusto che loro facciano tutto quello che sia necessario fare. Il fatto che siano state indicate come una delle argomentazioni, parto dalla meno importante, nel decreto della richiesta di rinvio a giudizio come persone offese, nulla significa, perchè ci può essere un errore per cui non fa fede quello che... Con questo sistema sarebbe la Cancelleria o il P.M. procedente ad indicare chi sono o non sono le persone offese e potremmo stralciare sette, otto articoli del c.p.p.. Ma non è questo! Noi ci dobbiamo attenere strettamente al capo di imputazione. Del resto, le argomentazioni in forza delle quali nei confronti del M.lio Maionana, non può sussistere la costituzione di parte civile, ce le ha fornite in questo momento il difensore delle parti offese nel momento in cui ha detto: "se fossero stati presenti, probabilmente sarebbe stata accertata

106

diversamente la causa della morte e sarebbero stati compiuti altri esperimenti". E questo è un ragionamento del tutto rilatatorio ed ipotetico. Noi dobbiamo attenerci strettamente alla condotta che ci è stata contestata. La condotta che ci è stata contestata è questa: - non aver assistito dall'interno a determinare operazioni. Da questa conseguenza, in relazione a quello che risulta agli atti e al verbale così come è stato redatto, vi è un danno civilmente conseguibile per il soggetto che si identifica oggi come persona offesa? Secondo me non v'è assolutamente e siccome non v'è assolutamente, noi non possiamo tumefare un processo che si incentra su reati lesivi della pubblica fede, riproponendo processi che, invece, debbono essere probabilmente, possono essere con gli istituti previsti dal c.p.p., a cominciare dalla revisione, celebrati in altra sede. Per cui, l'opposizione viene ribadita.

GUP - Il Giudice si riserva.

IL GUP SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO

GUP - ORDINANZA: Il Giudice, sulla richiesta di esclusione della parte civile formulata dalla difesa di Maierana Antonio, sentite le parti
OBSERVA

107

È in dubbio che la fattispecie in relazione a cui è stata esercitata l'azione penale, artt. 476, 479, codice penale, ha come oggetto giuridico la tutela della pubblica fede e non concorre con altro bene, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza. Occorre pertanto verificare se le persone offese indicate nell'editto accusatorio che hanno fatto richiesta di costituzione di parte civile, siano portatrici di un interesse qualificato al risarcimento del danno determinato dalla asserita condotta di falso ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice di procedura penale. A tal fine, è necessario stabilire, escluso pacificamente che dalla condotta ipotizzata sia potuto derivare un danno diretto e immediato, se ai sensi dell'art. 185 codice penale si sia in presenza di un danno indiretto di natura non patrimoniale, eziologicamente collegato alla fattispecie delittuosa di falso. Occorre, in altri termini stabilire se tale danno, una volta ritenuto sussistente, non sia la risultanza del tutto occasionale ed accidentale del fatto reato. La prospettazione contenuta nella richiesta di costituzione di parte civile consente di

108

individuare quantomeno un danno di natura morale, risarcibile ai sensi dell'art. 185 del codice penale, derivante dal mancato tempestivo accertamento della morte di Orioli Luca. Tale danno, è indubbiamente individuabile nel protrarsi di una vicenda giudiziaria che ha causato un probabile ed ulteriore rispetto alla morte del congiunto, stato di sofferenza morale, tale da incidere sul regime di vita delle persone offese.

P.Q.M.

annetta la costituzione di parte civile di Orioli Giuseppe e Fuina Olimpia.

La parola al Pubblico Ministero.

P.M. - Si riporta alla richiesta di rinvio a giudizio.

GUP - La difesa?

AVV. A. CATALDO - Noi dovremmo esibire un documento relativo alla planimetria dell'obitorio.

IL PUBBLICO MINISTERO PRENDE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

P.M. - Il Pubblico Ministero nulla oppone.

GUP - Le altre parti?

DIFESA - Nulla osservano.

GUP - Il Giudice acquisisce il documento esibito in questa sede, relativi alla planimetria della sala

109

mortuaria, proveniente dall'Ufficio Tecnico del
comune di Policoro e recante data 16/4/99.

17 Prego, la parte civile.

AVV. AULETTA - Mi associo alla richiesta di rinvio
a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.

AVV. A. CATALDO - In difesa di Izzo Ferdinando,
unitamente all'Avv. N. Buccico, chiedo sentenza ai
sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale
di non doversi procedere perchè il fatto non
sussiste o, in linea gradata, perchè il fatto non
costituisce reato.

AVV. BUCCICO - Chiedo l'assoluzione dell'imputato
Ferdinando Izzo con provvedimento ex art. 425.

AVV. DONADIO - Mi riporto alle conclusioni
esaustive dei miei colleghi.

AVV. SSA DELFINO - Chiedo l'assoluzione perchè il
fatto non sussiste.

IL GIUDICE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

IL G.U.F.

LE OPERATRICI

STENOSPRINT Soc. Coop. a r.l.
Via De Santis, 21
75100 MATERA Tel. 0348/7300178
Part. IVA e C.E. 00538550773